

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) CETRA

Seduta del 16/07/2020

FATTO

Con ricorso del 19 aprile 2020, parte ricorrente contestava l'addebito di euro 579,00, a titolo di recupero spese relativa al trasferimento del proprio portafoglio titoli presso un altro intermediario. Lamentando che tale somma risultasse esorbitante in relazione all'operazione compiuta ed anche in rapporto ai costi medi di mercato, parte ricorrente eccepiva la violazione degli obblighi di trasparenza informativa e chiedeva la condanna dell'intermediario alla rifusione integrale delle spese addebitategli ovvero il ricalcolo delle stesse in base al corretto valore di mercato.

L'intermediario, nelle proprie controdeduzioni, precisava che l'importo contestato dalla parte ricorrente costituisse il recupero dei costi sostenuti dall'intermediario e applicati allo stesso dal depositario del conto titoli, a fronte del trasferimento effettuato, così come previsto nel documento di sintesi del contratto sottoscritto dal ricorrente. Eccependo che il trasferimento avesse ad oggetto una pluralità di titoli, per ciascuno dei quali era prevista una specifica tariffa e che dette tariffe risultavano del tutto congrue e in linea con i prezzi di mercato, l'intermediario chiedeva il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, parte ricorrente precisava di contestare la carenza di trasparenza da parte dell'intermediario atteso che i "*costi vivi*" non venivano mai stati documentati nel dettaglio, se non a seguito di esplicita richiesta dello stesso ricorrente e successivamente al trasferimento dei titoli, e che l'importo esatto delle spese non veniva mai determinato con certezza, impedendo così il raffronto con altri operatori. Parte ricorrente, inoltre, eccepiva come non fosse noto l'intervento di un soggetto terzo nel trasferimento dei titoli, con il quale non aveva mai intrattenuto alcun rapporto ed a cui erano stati trasferiti, senza previa informativa, dati sensibili di quest'ultimo ed insisteva per l'accoglimento del ricorso.

Con le proprie contro repliche, l'intermediario precisava di aver inoltrato alla parte ricorrente le comunicazioni con le quali il depositario richiedeva specifiche tariffe per ogni titolo, così come previsto da apposita convenzione, sottolineava di non aver addebitato alcunché a titolo di commissioni ma solo di rimborso spese ed eccepiva che i costi applicati dal depositario costituivano "*spese vive*", insistendo, quindi, per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La questione concerne la legittimità delle spese addebitate al cliente in occasione di un'operazione di trasferimento titoli, con conseguente richiesta di rimborso. In particolare, il ricorrente contesta la carenza di

preventiva informazione riguardo agli addebiti effettuati per il trasferimento del portafoglio titoli, per un totale di euro 579,00, circostanza smentita dall'intermediario che sosteneva la previsione nel documento di sintesi consegnato al cliente.

Sotto il profilo giuridico, la materia delle spese di chiusura dei contratti di durata è disciplinata dall'art. 120-bis TUB – introdotto dall'art. 10, co. 2, d.l. 223/2006 (decreto Bersani) e convertito in l. 246/2006 –, il quale codifica il principio di gratuità per il cliente della facoltà di recesso dai contratti a tempo indeterminato: tale diritto deve poter essere esercitato senza l'applicazione di spese e penalità.

Il concetto è stato poi ulteriormente chiarito dalla *Circolare* del Ministero dello Sviluppo Economico del 21 febbraio 2007, che ha precisato che il divieto di applicare le spese di chiusura riguarda anche quelle relative ai servizi aggiuntivi richiesti dal cliente alla Banca in occasione dell'estinzione del rapporto, a meno che le spese sostenute dall'intermediario, in relazione ad un servizio aggiuntivo, siano dovute all'intervento di un soggetto terzo e a condizione che tali spese siano documentate e riportate dal contratto e nella documentazione di trasparenza prevista dalla disciplina vigente (ad esempio, nel documento di sintesi).

Ciò detto, nel caso di specie occorre rilevare, in primo luogo, che sia il ricorrente che l'intermediario riferiscono di addebiti per spese relative ad un'operazione di trasferimento del portafoglio titoli presso altro intermediario; non si rappresenta chiaramente l'inserimento di tale operazione di trasferimento all'interno di una complessiva operazione di chiusura del rapporto di durata con l'intermediario. Manca, perciò, nel caso specifico, quella chiara prova del nesso funzionale inscindibile tra trasferimento di tutti i titoli e chiusura del relativo deposito. Il mero trasferimento titoli sfugge alle norme in materia di spese e penali sopra richiamate.

Ciò considerato, occorre verificare se l'intermediario abbia rispettato l'obbligo di trasparenza informativa nei confronti della propria clientela, anche applicando i principi sopra richiamati. Dall'esame della documentazione in atti, è emerso che il documento di sintesi consegnato al cliente in occasione dell'apertura del rapporto (circostanza non contestata dal ricorrente), con riferimento alle commissioni di trasferimento titoli, prevede chiaramente la possibilità che l'intermediario proceda al recupero, a mero titolo di rimborso spese, anche in caso di chiusura del rapporto, degli eventuali costi vivi effettivamente sostenuti dalla Banca e applicati alla stessa dall'intermediario depositario a fronte del trasferimento.

Il documento di sintesi prevede, altresì, che il dettaglio di tali spese e tariffe possa essere fornito al cliente a seguito di sua specifica richiesta, come è avvenuto nel caso oggetto della presente decisione: dalla documentazione in atti, risulta che l'intermediario abbia specificato il dettaglio dei singoli importi solo dopo la richiesta formulata in tal senso dal cliente, successiva al perfezionarsi del trasferimento (cfr. allegato 2 CTD, recante la data del 5.03.2020).

Sotto il profilo probatorio, l'intermediario ha, poi, allegato documentazione relativa alle commissioni operate dal depositario per il trasferimento dei titoli, fornendo una prova adeguata degli addebiti richiesti e delle somme dovute per l'operazione di trasferimento.

Con riferimento, infine, alla congruità degli importi addebitati al cliente, di cui quest'ultimo ne contesta l'esorbitanza, il Collegio rileva come il documento di sintesi avesse previsto che l'importo previsto in relazione a ciascun titolo trasferito, dei "costi vivi" sarebbe stato ricompreso in un massimo di euro 20,00 e solo in caso di operatività non ordinaria, entro un massimo di euro 45,00; inoltre, in base allo stralcio della convezione allegata alle controdeduzioni, la commissione applicata pare prescindere dal valore del titolo. Dalla documentazione relativa alle commissioni operate dal depositario per il trasferimento dei titoli (cfr. all. 2 CTD), emerge come, ad eccezione dei titoli ancora non regolati, solo i costi relativi a quattro titoli superino il tetto massimo previsto per l'operatività ordinaria, mantenendosi comunque ampiamente al disotto di quello previsto per l'operatività straordinaria. Occorre, comunque, considerare che, per costante orientamento di questo Arbitro, conformemente alle *rationes decidendi* della giurisprudenza della CEDU (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo) non è meritevole di protezione una pretesa patrimoniale di valore infimo.

Tutto ciò considerato, la domanda restitutiva formulata nel ricorso, non può essere accolta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA